

Roma, 25 Marzo 2019

EUR19097

SM

Oggetto: Brexit. Differimento dei termini per l'uscita del Regno Unito dalla U.E; Regolamento U.E contenente misure transitorie per i trasportatori della Gran Bretagna.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 22 Marzo u.s (L.80), è stata pubblicata la decisione (UE) 2019/476 del Consiglio Europeo (adottata d'intesa con il Regno Unito), che differisce i termini della cd Brexit che, a questo punto, è certo non avverrà più il 29 Marzo p.v.

In particolare, sono state fissate due scadenze diverse a seconda se, entro il 29 Marzo p.v, la Camera dei Comuni approvi o meno l'accordo di recesso licenziato dal Consiglio U.E il 25 Novembre 2018. Le nuove date individuate per la Brexit, sono il:

- **22 Maggio 2019**, in caso di approvazione dell'accordo di recesso entro il 29.3 o.v;
- **12 Aprile 2019**, in caso di uscita dalla U.E senza accordo approvato entro la predetta scadenza.

Per disciplinare i trasporti dei vettori britannici nell'area U.E durante la fase transitoria e in mancanza di un accordo di recesso (**comunque non oltre il 31 Dicembre p.v**), il Consiglio ha dato notizia sul proprio sito internet (www.consilium.europa.eu) dell'approvazione di un Regolamento che, **nel presupposto della parità di trattamento che il Regno Unito deve garantire ai vettori europei nel suo territorio**, prevede per i trasportatori d'Oltremarica:

- la possibilità di effettuare trasporti internazionali con i Paesi della U.E senza limitazioni quantitative sul numero di viaggi (alla stregua di quanto accade ora con la licenza comunitaria), e di eseguire operazioni in regime di cabotaggio e di gran cabotaggio fino ad un massimo:
 - di due in 7 gg dallo scarico del trasporto internazionale, per i primi quattro mesi dalla uscita della G.B dalla U.E;
 - di una in 7 giorni per i successivi tre mesi.(vedi art.2.2 delle definizioni);
- l'applicazione, sempre nella fase transitoria, della normativa europea sul trasporto in materia sociale e del lavoro (direttiva 2002/15 sull'orario di lavoro dei conducenti; regolamento 561/2006 sui tempi di guida e di riposo; regolamento 165/2014 sul tachigrafo digitale di nuova generazione; ecc..);

Per garantire la parità di trattamento dei vettori U.E quando eseguono trasporti in territorio britannico, l'art. 7 stabilisce il principio dell'equivalenza dei diritti: pertanto, laddove la Commissione U.E riscontrasse una discriminazione – in diritto o in fatto - ai danni dei trasportatori comunitari, essa - *“senza indugi e al fine di ripristinare l'equivalenza”* - potrà adottare una serie di contromisure fino a quella più estrema di sospendere le regole di favore prima descritte.

Infine, l'art. 9 garantisce l'applicazione del Regolamento U.E 1072/2009 anche alla parte di percorso sul territorio dello Stato membro di carico e scarico; ciò al fine di garantire che gli operatori dell'Unione possano effettuare operazioni “paese – terzo” verso o dal Regno Unito.

Cordiali saluti.